



# **COMUNE DI ORNAVASSO**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/28.04.2020

deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/30.11.2020

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Campo d'applicazione**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

1. La gestione dei rifiuti, consistente nelle operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine, innanzitutto, di assicurare la tutela igienico-sanitaria delle persone, degli animali e dell'ambiente.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

### **Art. 3**

#### **Prevenzione della produzione di rifiuti**

Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative atte a favorire la riduzione della produzione di rifiuti e a prevenirne la pericolosità.

### **Art. 4**

#### **Recupero dei rifiuti**

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di iniziative che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

**Art. 5**  
**Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riciclaggio.

**Art. 6**  
**Classificazione**

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art. 15;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
- h) potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- j) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- k) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 152/06 (elenco rifiuti pericolosi).

## **Art. 7**

### **Esclusioni**

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne;
- d) i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate;
- e) nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche;
- f) agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- g) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- h) i materiali esplosivi in disuso.

## **Art. 8**

### **Competenze del Comune**

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 152/06.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 (rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione);
  - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, ma non ai fini dello smaltimento, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o delle spiagge lacuali e delle rive dei corsi d'acqua.
4. E', inoltre, di competenza del Comune l'espressione di parere in merito ai progetti di bonifica dei siti inquinati approvati dalla Regione, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06, e del D.M. 471/99 (procedure per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati).

5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/00 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
7. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui al D.Lgs. 152/06 (accordi Stato – Regione per recupero rifiuti urbani), ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

#### **Art. 9**

##### **Informazioni e comunicazioni all'utente**

1. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite l'Ufficio Tecnico; a questo scopo, tale struttura riceve i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.
3. Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

#### **Art. 10**

##### **Oneri dei produttori e dei detentori**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (art. 188 D.Lgs. 152/06).
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di

cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 (formulario di identificazione dei rifiuti) controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

### **Art. 11**

#### **Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

### **Art. 12**

#### **Divieti di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; e' vietato il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta comunale nei giorni in cui non è previsto il servizio di raccolta; e' vietato il deposito temporaneo dei rifiuti all'ingresso della propria abitazione in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta; è vietato conferire o depositare in maniera non differenziata i rifiuti; è vietato disfarsi di qualunque rifiuto, anche di piccole dimensioni, attraverso l'abbandono su suolo pubblico.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nella rete fognaria.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43 e 44 del presente regolamento, chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.  
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del

comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

### **Art. 13 Bonifica**

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali mediante sostanze potenzialmente inquinanti è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.  
A tal fine:
  - a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
  - b) entro le 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
  - c) entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Provincia il progetto di bonifica delle aree inquinate.

L'Ufficio Tecnico del Comune fornirà le necessarie informazioni per l'espletamento dell'iter sinteticamente sopra descritto.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia.
3. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro 90 giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Provincia. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia.  
Entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Provincia può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.  
Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima.  
Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.  
Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.  
Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.
  
5. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2.  
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 , comma 2, della legge 47/85.  
Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia.

#### **Art. 14**

##### **Gestione ambiti territoriali ottimali**

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 152/06.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO**

#### **CAPO I**

##### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI**

#### **Art. 15**

##### **Definizione**

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:
  - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
  - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani. I rifiuti assimilati devono

avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.

2. Per rifiuti speciali assimilati agli urbani si intendono:
  - a) i rifiuti delle attività produttive provenienti dai locali diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione quali le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, ecc.;
  - b) gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;
  - c) rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività agricola, specificatamente individuati con proprio provvedimento dalla Giunta Municipale.

Il limite quantitativo per l'assimilazione in questione è determinato, per ogni singola attività, in lt.1.000/mese di rifiuti. Oltre tale limite di assimilazione, le attività producenti saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate. Non rientrano nel limite quantitativo di cui ai commi precedenti le grandi utenze producenti rifiuto umido, qualitativamente compatibili con l'urbano, quali le case di riposo, gli asili, gli ospedali, le mense, ecc..

3. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti principalmente attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
  - a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
  - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
  - c) opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
4. Il Comune e il gestore del servizio organizzano periodicamente le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

## **Art. 16**

### **Conferimento**

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento, negli idonei contenitori chiusi forniti dal gestore del servizio.
3. Gli scarti vegetali (verde) possono essere conferiti attraverso l'utilizzo di sacchi aperti da esporre a bordo strada nei giorni indicati nel calendario di cui al punto 2 del successivo articolo. In alternativa possono essere conferiti presso l'area adibita alla raccolta degli ingombranti presso i magazzini comunali in Via S. Sebastiano nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 08:30 alle 11:30 previo accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.

4. Circa i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento è disposto quanto segue:
- a) il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei contenitori singoli o condominiali forniti dal gestore del servizio.
  - b) è fatto divieto assoluto di posizionare su aree pubbliche i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, salvo esplicite deroghe; è consentito il deposito temporaneo dei rifiuti all'ingresso della propria abitazione o in altro luogo indicato dal Comune o dal gestore del servizio nei soli giorni in cui sia prevista la raccolta.
  - c) non devono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
    - rifiuti urbani ingombranti
    - rifiuti urbani pericolosi
    - rifiuti speciali pericolosi
    - gli altri rifiuti speciali non assimilati (rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
    - sostanze liquide
    - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
    - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
  - d) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume;
  - e) gli utenti condominiali devono conferire i rifiuti appartenenti alla frazione non recuperabile (sacco bianco conforme ex sacco nero) nell'apposito cassonetto, raccogliendoli preventivamente in sacchetti dati in dotazione dal Comune ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
  - f) le utenze presso le quali non sono posizionati cassonetti condominiali conferiscono la frazione non recuperabile mediante sacchi bianchi conformi; gli stessi devono essere depositati a bordo strada nei pressi dell'ingresso della propria abitazione, la sera antecedente i giorni di raccolta indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
  - g) le frazioni recuperabili (vetro, carta, plastica e alluminio, organico, verde) vanno conferite attraverso gli appositi contenitori individuali o condominiali; in particolare, la frazione organica prima di essere immessa nell'apposito contenitore deve essere opportunamente avvolta in fogli di giornale, oppure inserita in sacchetti di materiale biodegradabile. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, i contenitori possono essere esposti la sera antecedente i giorni di raccolta, indicati nel successivo art. 17, non prima delle ore 22.00, salvo quanto previsto alla successiva lettera g.
  - h) nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio il quale provvede ad espletare le necessarie verifiche e a ricercare le soluzioni atte a risolvere i problemi esposti dagli utenti.
  - i) per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi, esercizi

commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente; gli organizzatori di feste e manifestazioni debbono garantire l'adeguato conferimento di rifiuti prodotti in occasione degli eventi anche richiedendo al gestore del servizio un congruo numero di cassonetti e di ciò danno comunicazione al Comune.

5. Circa i rifiuti urbani interni ingombranti è disposto quanto segue:
  - a) i rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta: il conferimento e l'asportazione hanno luogo presso l'area appositamente attrezzata ubicata in Via S. Sebastiano secondo le modalità meglio specificate nel successivo art. 19;
  - b) è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
  
6. Sono oggetto di separato conferimento, secondo le modalità indicate, i seguenti rifiuti pericolosi:
  - a) le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici.
  - b) i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio.
  - c) gli accumulatori al piombo esausti devono essere conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti.
  - d) gli oli minerali e vegetali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante.
  - e) gli pneumatici devono essere conferiti ai rivenditori.

## **Art. 17**

### **Conferimento e raccolta rifiuti urbani e raccolta differenziata**

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene prestato su tutto il territorio comunale.
  
2. La raccolta delle diverse tipologie di rifiuti viene espletata secondo il calendario di seguito riportato:
  - Lunedì = Plastica multimateriale – sacchi rossi chiusi
  - Martedì = Nero – sacchi bianchi conformi
  - Mercoledì = Verde/rifiuti vegetali (sacchi di qualsiasi tipo aperti o contenitore 240 litri) con frequenza settimanale nel periodo dal 01 aprile al 30 settembre e con frequenza quindicinale nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo;
  - Giovedì = Cartone e cassette di legno (solo per utenze commerciali)
  - Venerdì = Carta e cartone – pattumiera bianca

Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza.

## **Art. 18**

### **Conferimento e raccolta rifiuti urbani per utenti non residenti (secondo case)**

Gli utenti non residenti, qualora impossibilitati a rispettare il calendario di cui al precedente articolo, possono conferire i rifiuti urbani presso gli appositi cassonetti posizionati nel piazzale antistante la sede del CON.SER.V.C.O. ubicata in Via Olanda n° 55 a Verbania (VB).

## **Art. 19**

### **Conferimento e raccolta particolari categorie di rifiuti**

1. I rifiuti urbani presenti nei cimiteri comunali (lumini, ceri, fiori, ecc.) dovranno essere conferiti nel cassonetto indifferenziato posto all'esterno dell'entrata.
2. Vetro: i rifiuti in vetro sono da conferire mediante gli appositi contenitori forniti dal Comune con cadenza settimanale (ogni giovedì) e con deposito a bordo strada nei pressi di ciascuna abitazione.
3. Rifiuti urbani ingombranti
  - a) gli utenti residenti nel Comune di Ornavasso possono conferire i propri rifiuti ingombranti presso l'area ecologica, gestita dal personale del CON.SER.VCO, posta in Via S. Sebastiano presso i magazzini comunali, secondo i seguenti orari:
    - 1° sabato del mese: 8:30 – 11:30”.
  - b) il conferimento dei materiali suddetti è disciplinato da apposito “Regolamento gestione servizio ecomobile nell'area ecologica comunale di via San Sebastiano” approvato dal Consiglio Comunale con Delibera N. 11 del 30 marzo 2007.
  - c) gli invalidi e gli anziani impossibilitati a provvedervi autonomamente possono richiedere e prenotare il ritiro gratuito a domicilio al n. 0323 518711 (CON.SER.V.C.O.) o agli uffici comunali al n. 0323 8383; in tutti gli altri casi l'eventuale ritiro a domicilio può avvenire a pagamento e previa prenotazione, telefonando allo stesso numero.
4. Rifiuti di imballaggi (cartone, cassette, legno trattato e non) presso utenze commerciali
  - a) il gestore provvede alla raccolta domiciliare degli imballaggi presso le utenze commerciali inserite in apposito elenco stilato sulla base dei quantitativi di rifiuti di imballaggi prodotti.
  - b) gli imballaggi devono essere esenti da altri rifiuti ed i cartoni devono essere ridotti di dimensioni; essi devono essere esposti in un punto facilmente accessibile, all'esterno dell'utenza.
  - c) la raccolta viene effettuata con frequenza settimanale secondo un calendario predisposto dal gestore ed appositamente divulgato.
5. Rifiuti urbani pericolosi
  - a) farmaci: il gestore del servizio provvede alla distribuzione di idonei contenitori per la raccolta presso le farmacie e gli ambulatori medici. Gli stessi contenitori sono svuotati dal gestore con frequenza mensile.
  - b) pile: il gestore del servizio provvede alla distribuzione presso scuole,

rivenditori ed utenze commerciali di appositi contenitori per la raccolta che sono svuotati con frequenza mensile;

- c) accumulatori al Pb esausti: tali rifiuti vanno conferiti presso l'area attrezzata per la raccolta degli ingombranti (Via S. Sebastiano).
  - d) oli esausti minerali o vegetali: gli oli minerali esausti possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i distributori di carburante.
  - e) gli pneumatici: gli pneumatici devono essere conferiti ai rivenditori
6. Verde da manutenzione di grossi appezzamenti di terreno o interventi straordinari
- a) i proprietari di grossi appezzamenti di terreno conferiscono gratuitamente i propri rifiuti vegetali presso l'area attrezzata di Via S. Sebastiano come all'art. 16 comma 3 del presente regolamento, fino a concorrenza della capacità ricettiva dell'impianto.

## **Art. 20**

### **Pulizia e disinfezione dei contenitori**

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa cura dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, compresi quelli delle utenze selezionate, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio dei contenitori messi a disposizione delle utenze monofamiliari è a carico dell'utente stesso.
3. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e comunque qualora si ravvisi la necessità a seguito di segnalazione dell'utente o degli organi preposti ai controlli. Il liquido prodotto in seguito alle operazioni di lavaggio è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

## **Art. 21**

### **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

## **Art. 22**

### **Stazioni di trasferimento - trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale indica al gestore del servizio l'utilizzo di uno o più siti pubblici nei quali posizionare

le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori, rumori, dispersioni nell'aria di polveri e sul suolo di liquami o rifiuti.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

Tali aree sono (Ordinanza 724/2007):

- Parcheggio magazzini comunali sito in Via S. Sebastiano
- Area adiacente a quella per il conferimento temporaneo del materiale vegetale in Strada Romana di Sotto
- Parcheggio prospiciente al Campo Sportivo Comunale
- Strada priva di pavimentazione bituminosa che collega Via P. Jorio e la S.P. n°166

3. La mancata ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa di € 250,00 (Ordinanza 724/2007).

### **Art. 23**

#### **Efficacia delle modalità di espletamento del servizio**

Tutte le disposizioni disciplinanti le modalità di espletamento del servizio e riportate nel presente capo potranno subire modifiche al verificarsi di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti.

## **CAPO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Art. 24**

#### **Definizione**

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche comprese le aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

### **Art. 25**

#### **Raccolta, spazzamento e trattamento**

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati a cura dell'Amministrazione Comunale in tutto il territorio di competenza.
2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali, in particolare:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
  - b) le piazze
  - c) i marciapiedi
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate

- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi
- g) e spiagge pubbliche

#### **Art. 26**

##### **Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare detriti, foglie, polvere, rottami e simili, rifiuti ad esclusione di quelli pericolosi per i quali la normativa prevede specifiche procedure di smaltimento.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.
6. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

#### **Art. 27**

##### **Cestini stradali**

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

#### **Art. 28**

##### **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari,
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Art. 29**

#### **Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie precauzioni, curandone con diligenza la manutenzione.

### **Art. 30**

#### **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o conferiti nei punti indicati dal gestore.

### **Art. 31**

#### **Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, dell'area circostante il locale.

### **Art. 32**

#### **Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, e a concordare con il gestore del servizio le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

### **Art. 33**

#### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali,

lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art. 34**

##### **Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate**

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale; l'obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

#### **Art. 35**

##### **Rimozione dei rifiuti abbandonati**

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente art. 13, ove si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, ove possibile, tramite il Servizio di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.; nei confronti dei responsabili dell'abbandono si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
3. Nel caso non sia individuabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, alla rimozione degli stessi provvederà il proprietario o il titolare dei diritti reali e personali di godimento sull'area nel caso in cui il fatto sia imputabile allo stesso a titolo di dolo o colpa; in caso contrario vi provvederà il Comune.

#### **Art. 36**

##### **Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**

Il gestore del servizio è tenuto alla rimozione dei rifiuti depositati presso le aree adibite a sosta temporanea (es. camper e roulotte) ed al periodico svuotamento dei cestini ivi depositati.

### **Art. 37**

#### **Ulteriori disposizioni**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## **TITOLO III**

### **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **CAPO I APPLICAZIONE**

### **Art. 38**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia.

### **Art. 39**

#### **Controlli**

1. I controlli relativi al regolare conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del regolare espletamento del servizio competono al Servizio di Polizia Municipale coadiuvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La vigilanza ambientale è inoltre svolta dall' ARPA e, per gli aspetti igienico – sanitari, dai servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) della competente ASL.
3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento al D.Lgs. 152/06 (gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).

### **Art. 40**

#### **Accertamenti**

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine.

### **Art. 41**

#### **Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

## **CAPO II SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art. 42**

#### **Abbandono di rifiuti**

1. Chiunque contravviene al divieto di cui agli artt. 12 commi 1 e 2, 27 comma 1, 33 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200; se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.
  
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 11 del presente regolamento sarà denunciato alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### **Art. 43**

#### **Conferimento non corretto dei rifiuti urbani**

Chiunque non rispetta le prescrizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.

### **Art. 44**

#### **Mancato spalamento della neve**

Chiunque non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 34 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.

### **Art. 45**

#### **Mancata ottemperanza ad ulteriori disposizioni**

Chiunque non rispetta gli obblighi di cui all'art. 37, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.